



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO  
PROVINCIA DI AGRIGENTO

COPIA  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Num.051 del Registro - Seduta del giorno 14.07.2025

|                |                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO</b> | <b>Comune di Sant'Angelo Muxaro c/ S.M.A.P S.P.A. – giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo 11/20025 del Giudice di Pace di Bivona nel giudizio R.g. 34/25.</b> |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'anno duemilaventicinque il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 13,15 in SANT'ANGELO MUXARO.

A seguito di regolare convocazione si è riunita la Giunta Municipale di questo Comune nelle persone dei Sigg.:

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| 1) TIRRITO ANGELO             | Sindaco                |
| 2) DI BENEDETTO GIANLUCA NEIL | Vice Sindaco - Assente |
| 3) PACI MARINELLA             | Assessore              |
| 4) MILIOTO GAETANO            | Assessore - Assente    |
| 5) LETO DARIA                 | Assessore              |

Assume la presidenza il Sig. TIRRITO ANGELO – Sindaco del Comune con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. MICHELE GIUFFRIDA

Il Sindaco, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato cosicché

\*\*\*\*\*

**LA GIUNTA COMUNALE**

- Vista la proposta presentata dal Sindaco Dott. Angelo Tirrito che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore I Rag. Calogero Zuccarello sulla regolarità tecnica;

- Visto il parere favorevole espresso dal Ragioniere Comunale sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;
- Vista l'attestazione sulla regolare copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione ai sensi dell'art. 55 della legge 142/1990 per come recepita dalla Legge Regionale 48/1991;
- Dato atto che i pareri di cui sopra sono stati espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Dato atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri sopra richiamati;
- Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento;
- Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto;

Con n°03 voti favorevoli e n°0 voti contrari espressi in forma palese

## D E L I B E R A

1. **DI FARE** propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Sindaco Dott. Angelo Tirrito, ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48, inerente all'oggetto;
2. **DI DETTARE** l'indirizzo al Responsabile del Settore I di conferire incarico di patrocinio difensivo e rappresentanza in giudizio del Comune di Sant'Angelo Muxaro all'Avvocato Giuseppina Drago, nata a Catania, il 25/04/1972, con studio in Via Giovanni XXIII n. 106 – Agrigento CF: DRGGPP72D65C351S, affinché rappresenti, assista e difenda l'Ente con ogni e più ampia facoltà di legge, innanzi al Giudice di Pace di Bivona in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo in relazione alle motivazioni esposte nella suddetta citazione;
3. **DI ASSEGNARE** al Responsabile del Settore "Amministrativo, Servizi Socio-Assistenziali - Finanziario e Personale" la somma complessiva di € 1.251,02, somma comprensiva di spese generali 15%eCPA del 4% e di altro accessorio di legge;
  - il compenso come sopra determinato non potrà essere variato in aumento;
  - il compenso è da intendersi al netto delle spese non imponibili effettivamente sostenute (contributo unificato, diritti di cancelleria, bolli, spese di notifica, etc), che saranno rimborsate con provvedimento separato del responsabile del servizio e previa acquisizione della documentazione comprovante tale spesa;
  - per i giudizi iniziati ma non compiuti, verrà liquidato il compenso maturato per l'opera svolta dal professionista fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale, secondo i compensi previsti per ogni fase processuale nell'ipotesi di parcella;
4. **DI DARE ATTO** che all'impegno di spesa di € 1.251,02 si farà luogo con determinazione del Responsabile del Settore I° "Amministrativo, Servizi Socio-Assistenziali - Finanziario e Personale" da gravare al capitolo 670 denominato "Spese per: Liti,

Arbitraggi, Contenziosi, riconoscimento debiti, Transazioni, Consulenza e Registrazione sentenze” del bilancio 2025;

**5. DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito “Sezione Amministrazione Trasparente” nell’ambito degli incarichi professionali.

**6. DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



**Comune di Sant'Angelo Muxaro**  
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

**GIUNTA MUNICIPALE – BOZZA DI DELIBERAZIONE**

Num. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Proposta dal Sindaco

**Ufficio di Competenza:** ufficio Segreteria

**Parere regolarità tecnica:** Rag. Calogero Zuccarello

**Parere regolarità contabile:** Rag. Calogero Zuccarello

**Oggetto:** Comune di Sant'Angelo Muxaro c/ S.M.A.P S.p.A. – giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo 11/20025 del Giudice di Pace di Bivona nel giudizio R.g. 34/25.

**Premesso** che veniva notificato all'Ente, in data 10/06/2025 Protocollo comunale n. 4120 decreto ingiuntivo 11/20025 del Giudice di Pace di Bivona nel giudizio R.g. 34/25, promosso dalla S.M.A.P. S.p.A. con sede operativa a Bivona, in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, Giovanni Panepinto;

**Considerato** che è stata valutata in sede di incontri con l'Avv. Giuseppina Drago, l'opportunità di costituirsi innanzi al Giudice di Pace di Bivona in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo in relazione alle motivazioni esposte nella suddetta citazione;

**Che** è intendimento di questa Amministrazione vista l'urgenza, dare mandato all'Avv. Giuseppina Drago, nata a Catania, il 25/04/1972, con studio in Via Giovanni XXIII n. 106 – Agrigento CF: DRGGPP72D65C351S, affinché proponga atto di opposizione al decreto ingiuntivo n.11/2025 emesso dal Giudice di Pace di Bivona nel giudizio R.g. 34/25;

**Visto** l'art. 56 del D.Lgs. n. 36/2023 che esclude l'applicazione delle norme del codice dei contratti nei settori ordinari per gli appalti pubblici concernenti uno qualsiasi dei servizi legali indicati nel medesimo articolo, tra i quali la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali di uno Stato membro, come nel caso in specie;

**Vista**

la sentenza n. 509 del 08 giugno 2021 della Corte dei Conti, Sez. giurisd. Lazio, nel quale si chiarisce che “il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio di un ente pubblico ad avvocati del libero foro non richiede la previa espletazione di procedure selettive, fermo restando il doveroso rispetto dei principi generali di trasparenza, ragionevolezza ed economicità. Con l'entrata in vigore del d.lgs. 50 del 2016 la giurisprudenza del giudice amministrativo ha confermato la distinzione tra contratti di opera intellettuale di cui all'art. 2229 e ss. del c.c. (rientranti nell'ambito dei contratti esclusi di cui all'art. 17, comma 1, del d.lgs. 50 del 2016) – per i quali era stata ribadita l'importanza dell'elemento fiduciario nell'affidamento dell'incarico di patrocinio – e gli incarichi legali di consulenza ed assistenza a contenuto complesso inseriti

*in un quadro articolato di attività professionali organizzate, cui si applicano le norme del codice dei contratti sia pur semplificate. Con riguardo ai primi, se è vero che sia il Consiglio di Stato che l'ANAC avevano osservato che il rispetto dei principi posti dall'art. 4 del codice dei contratti suggerisca la proceduralizzazione nella scelta del professionista cui affidare l'incarico di patrocinio legale attraverso, preferibilmente, la costituzione di elenchi, ciò non esclude la possibilità di effettuare un affidamento diretto ad un professionista determinato, subordinato, secondo le Linee guida dell'ANAC, alla presenza di specifiche ragioni espresse dalla stazione appaltante tra le quali si annoverano i casi di consequenzialità di incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia che siano stati positivamente conclusi nonché i casi di assoluta particolarità della controversia. In ogni caso, una lettura sistematica delle disposizioni del d.lgs. n. 50 del 2016, consente di rilevare come il legislatore della riforma, con il richiamo all'art. 4, più che delineare una vera e propria procedura comparativa, abbia inteso invocare il rispetto generale dei principi generali che regolano l'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione, non escludendo la possibilità di un affidamento diretto e fiduciario dei servizi legali. Il carattere fiduciario di queste prestazioni, è stato riconosciuto e acclarato anche dal giudice comunitario, con la sentenza nella causa C-265/18 del 6 giugno 2019, il quale confermando i prevalenti orientamenti giurisprudenziali ha chiarito che "A tale riguardo, occorre rilevare che l'art. 10, lett. d), i) e ii), della direttiva 2014/24 non esclude dall'ambito di applicazione di detta direttiva tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato ad un'amministrazione giudicatrice, ma unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento. Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza, dalla libera scelta del difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato";*

#### **Visto**

l'art. 9 della Legge 24/03/2012, n. 27, di conversione del D.L. 24/01/2012, n. 1 che ha innovato, tra l'altro, in materia di incarichi legali e corrispettivi da corrispondere, con l'abrogazione dei tariffari professionali e rimette alle parti, cliente e legale, di concordare l'importo del compenso tenendo conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività da prestare, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, nonché della complessità delle questioni giuridiche da trattare;

#### **Visto**

il D.M. n. 55 del 10/03/14, per come aggiornato dal D.M. 13/08/2022, che fissa i parametri ministeriali di riferimento per le liquidazioni giudiziali dei compensi professionali di cui alla L. 24/03/14 n. 27, che vanno applicati in mancanza di preventivo accordo;

**Visto** l'art. 1 della L. 49/2023 in cui si ritiene equo il compenso proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti per gli avvocati dal decreto del Ministro della Giustizia emanato ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

**Dato atto** che l'ente non dispone di alcun dipendente dotato della qualifica professionale di avvocato e che quindi occorre all'uopo conferire incarico ad un legale esterno affinché provveda alla proposizione del ricorso ed alla difesa e rappresentanza dell'ente davanti alla al Giudice di Pace di Bivona nel giudizio R.g. 34/25;

#### **Dato atto:**

- Che è stato interpellato l'Avvocato Giuseppina Drago, nata a Catania, il 25/04/1972, con studio in Via Giovanni XXIII n. 106 – Agrigento CF: DRGGPP72D65C351S, dichiaratosi disponibile ad accettare l'incarico, formulando un'ipotesi di parcella calcolata secondo gli importi minimi tariffari, acquisita al prot. 4845 del 04/07/2025, ammontante complessivamente ad € 1.251,02, somma comprensiva di spese generali 15% e CPA del 4% e di altro accessorio di legge;

**Che**, la suddetta ipotesi di parcella, calcolata secondo gli importi minimi tariffari, contempla all'interno della stessa, la volontà di un'ulteriore riduzione del 25% visto il rapporto professionale che lega il Professionista con l'Amministrazione;

**Rilevato** che nella fattispecie sussistono tutte le condizioni essenziali ed indispensabili per il ricorso all'incarico esterno;

#### **VISTI**

- lo Statuto del Comune;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

#### **PROPONE**

1. **Di dare atto** che la premessa costituisce parte integrante del presente dispositivo e si intende integralmente richiamata;
2. **Di dettare** l'indirizzo al Responsabile del Settore I di conferire incarico di patrocinio difensivo e rappresentanza in giudizio del Comune di Sant'Angelo Muxaro all'Avvocato Giuseppina Drago, nata a Catania, il 25/04/1972, con studio in Via Giovanni XXIII n. 106 – Agrigento CF: DRGGPP72D65C351S, affinché rappresenti, assista e difenda l'Ente con ogni e più ampia facoltà di legge, innanzi al Giudice di Pace di Bivona in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo in relazione alle motivazioni esposte nella suddetta citazione;
3. **Di assegnare** al Responsabile del Settore "Amministrativo, Servizi Socio-Assistenziali - Finanziario e Personale" la somma complessiva di € 1.251,02, somma comprensiva di spese generali 15% e CPA del 4% e di altro accessorio di legge;
  - il compenso come sopra determinato non potrà essere variato in aumento;
  - il compenso è da intendersi al netto delle spese non imponibili effettivamente sostenute (contributo unificato, diritti di cancelleria, bolli, spese di notifica, etc), che saranno rimborsate con provvedimento separato del responsabile del servizio e previa acquisizione della documentazione comprovante tale spesa;
  - per i giudizi iniziati ma non compiuti, verrà liquidato il compenso maturato per l'opera svolta dal professionista fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale, secondo i compensi previsti per ogni fase processuale nell'ipotesi di parcella;
4. **Di dare atto** che all'impegno di spesa di € 1.251,02 si farà luogo con determinazione del Responsabile del Settore I° "Amministrativo, Servizi Socio-Assistenziali - Finanziario e Personale" da gravare al capitolo 670 denominato "Spese per: Liti, Arbitraggi, Contenziosi, riconoscimento debiti, Transazioni, Consulenza e Registrazione sentenze" del bilancio 2025;
5. **Di dichiarare** la deliberazione immediatamente esecutiva
6. **Di pubblicare** il presente atto sul sito "Sezione Amministrazione Trasparente" nell'ambito degli incarichi professionali.



Il Proponente  
IL SINDACO  
(Dott. Angelo Tirrito)



**Comune di Sant'Angelo Muxaro**  
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

**Pareri ed Attestazioni della Copertura Finanziaria**

**Sulla Proposta di Delibera**

Presentata da Sindaco

**Oggetto:** innanzi al Giudice di Pace di Bivona in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo in relazione alle motivazioni esposte nella suddetta citazione;

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica e Contabile si esprime parere **FAVOREVOLE**

li, 10/07/2025



**Il Responsabile del Servizio**

Ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs 267/2000, Si Attesta La Copertura Finanziaria

li 10/07/2025



**Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria**

Approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to: MARINELLA PACI

IL PRESIDENTE  
F.to: ANGELO TIRRITO

IL SEGRETARIO  
F.to: MICHELE GIUFFRIDA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale a partire dal 15-07-2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art.29 dello Statuto comunale.

- che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 14/07/2025
- 1 - in quanto dichiarata di immediata esecutività:
  - 2 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Sant'Angelo Muxaro, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: MICHELE GIUFFRIDA

È copia conforme al suo originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Sant'Angelo Muxaro, .....

Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE